

il corriere.

ABBONAMENTI: Anno L. 4 - Semestre L. 2,25
Un numero separato Centesimi 5

Si pubblica ogni Domenica - I manoscritti non si restituiscono - Direzione e Amministrazione Via Gallo, 28.
Per le inserzioni rivolgersi esclusivamente all'Amministrazione

di Trapani



N. 29.-Anno V.

Trapani - Domenica 3 Agosto 1913

Anno V. - N. 29.

Il monumento ad un eroe

Là, a Campobasso, è calata la tela a' piedi della bronzea statua, e l'espressiva e maschia figura dell'eroe italiano è apparsa al bel cielo di questa Italia nostra — che altri misconosceva, altri ch'ei fece ricredere un giorno — nella posa animata e vitale in cui la ritrasse Francesco Ierace.

Parlo di Gabriele Pepe, per cui domenica scorsa il Molise, o meglio l'Italia tutta, si sciolse di un debito antico.

Gli era dovuto un ricordo, un segno tangibile di gratitudine per ciò ch'ei fece per la patria: ah! quanto postumo; ma meglio, tardi che mai!

E forse l'anima immortale, perchè si nobile, perchè si generosa di quell'uomo, si rallegrerà ora e trarrà un conforto ideale da questo tributo di riconoscenza: lui che in vita avea sofferto tanto.

Il Giusi lo disse *antico*, il Settembrini lo disse *di virtù unica*, e il Lamartine — dopo la stoccata di Firenze — lo riconobbe *il più nobile dei napoletani!*

Certo nelle sue vene scorreva il sangue degli eroi, certo egli era della progenie di Achille, di Leonida, dei più gloriosi campioni dell'antichità; e al tempo stesso era in lui una grandezza d'animo, una dirittura di principii, una facilità di perdono veramente italiana.

Fu poeta e fu soldato. L'una personalità si alternava, in lui, all'altra. Non poteva essere contemporaneamente l'uno e l'altro; ma il poeta sorgeva quando il soldato dormiva.

Come Guerrazzi, che non potendo combattere una battaglia, scriveva un libro; così egli scriveva versi. Versi che risentivano un poco della pesantezza d'una mano abituata alle armi; ma densi, ma temprati come una spada.

E tanto la penna quanto la spada egli non prostituì a fini bassi e volgari, ma tenne alla altezza della sua anima intemerata; e tali sono passate alla storia.

Appena diciottenne, lo troviamo a combattere contro i francesi come alfiere dell'esercito napoletano, quindi contro le masnade del cardinale Ruffo, come soldato della Repubblica Partenopea. Riusciti vani gli sforzi di resistenza, al ritorno dei Borboni, fu condannato a morte: la pena capitale gli fu commutata coll'esilio.

E in esilio fu a Marsiglia, dove si arruolò nella Legione Italiana del primo Console; dopo la vittoria di Marengo, ritornò a Napoli.

Ma era troppo uomo d'arme per rimanere inoperoso dinanzi al fervore di guerra, che attraversava l'Europa; e lo troviamo al 1806 a Brescia, poi in Francia, poi in Spagna.

Non fu un mercenario, perchè non vendette la sua spada mai, bensì la offrì volontariamente a favore di una causa che stimò santa; e fu un patriotta perchè, anche combattendo in estranee contrade, sotto insegne straniere, il suo primo pensiero fu per la patria, di cui desiderò, se non la libertà — idea a quel tempo ancora embrionale — almeno l'unione

sotto un principe solo, giusto e buono. Fu con tale intendimento ch'egli diresse al Murat una canzone, esortandolo a scendere in campo, paladino dell'indipendenza d'Italia, dalle catene d'Absburgo. È noto come il Murat non facesse troppo tesoro dell'incitazione del Pepe.

Fra il 20 ed il 21 fu eletto deputato per il Molise; ma, nella eterna alternativa delle dominazioni nel nostro povero, bel paese, al subito ritorno di Ferdinando — sotto la salvaguardia delle baionette tedesche — ebbe nuovamente l'esilio, e questa volta a Brün presso lo Spielberg; luoghi tristemente celebri per le due orribili prigioni austriache che raccolsero i gemiti di tanti nostri grandi: patrioti e martiri.

Langui colà fino al 1823, anno in cui si stabilì a Firenze, vivendo misero ma forte, insegnando e poetando. Ed a Firenze v'era pure il Lamartine, il quale inconsideratamente aveva avuto la leggerezza, impunita fino allora, di

chiamare l'Italia: *la terra dei morti*. Ma dovette ringoiare la frase offensiva, quando il Pepe, con un pretesto filologico, trovò il modo di provocare il poeta denigratore.

Le vicende del duello sono note, nota è pure la liberalità del vincitore.

L'Italia non era più *terra di morti*, dappoichè v'era stato un vivo che per poco non mandava ai Campi Elisi chi in tal modo l'aveva definita; ma quanti anni dovevan passare prima che essa giungesse a Porta Pia!

Ora, nella sua presente grandezza, nelle presenti vittorie, è bello questo risveglio d'affetto verso un eroe di tempi lontani; e quella statua di bronzo, battezzata dall'alata parola di Francesco D'Ovidio — monumento quindi e avvenimento nazionale — sarà un monito e un esempio perenne per noi e per i posteri, poichè fu dalla stoffa di uomini come Gabriele Pepe che venne fatta l'Italia, una e grande.

Orazio Silvestri

Le proteste di Caltanissetta contro la candidatura Nasi

IL VIATICO IN CASA D'ALTRI....

Scrivono all'Ora da Caltanissetta il 28 scorso:

«La situazione elettorale del collegio di Caltanissetta si può ormai dire nettamente e chiaramente delineata.

«Contro l'uscite on. Testasecca il quale, di fronte alle insistenze venutegli dalla parte più eletta della città e del collegio ha dovuto cedere sacrificandosi a chiedere ai suoi vecchi e fidati elettori la riconferma del mandato, si presenta l'on. Nasi.

«Noi abbiamo grande rispetto e nutriamo grande simpatia per il deputato di Trapani, ma non possiamo approvare che egli si presti al gioco dei partiti locali mettendosi contro l'on. Testasecca in segno di gratitudine per le prove di solidarietà e di simpatia dategli dal Conte Testasecca.

«Questi è benemerito della città e del collegio; e dopo sette legislature non può e non deve avere dai suoi elettori un trattamento che suoni sfiducia all'opera sua.

«Chieda l'on. Nasi alla Sicilia, a Caltanissetta, a tutti i Comuni ancora un gesto di solidarietà e di fratellanza e lo avrà indubbiamente sincero e cordiale, *ma non si renda strumento delle piccole miserie locali di parte, che trovano in lui un sipario cui stanno dietro indisturbate.*

«Il nome di Nasi è la bandiera che copre la merce. Con esso si tende a far trionfare vecchie aspirazioni e a riconquistare i poteri perduti.»

Noi lo andiamo sostenendo da un pezzo; ma fra i clamori della folla sobillata e gli entusiasmi fittizi dei sobillatori, fra il suono degli inni stonati e lo sbandieramento degli interessi regionalisti, nessuno, fuori di Trapani, e finché il male non era in casa propria, mostrava di preoccuparsene.

Oggi finalmente, un grande giornale di Palermo, l'Ora, molto tenera della causa nasiana, insorge fieramente e riconosce la giustizia della nostra campagna, affermando che *il nasismo è lo straccio destinato a coprire la merce!* Merce avariata e di contrabbando, si intende!

Noi, infatti, abbiamo sempre sostenuto, e nessuno fuori di Trapani fingeva di darci ascolto, che dietro il nasismo stanno appiattati gli elementi impuri del paese, le ambizioni insodisfatte ed irrequete, i professionisti sfaccendati in cerca di clienti, le mezze coscienze, la gente bacata e la mediocrità, che altra via non avrebbero per conquistare le cariche pubbliche. Non solo, ma abbiamo anche sostenuto che dietro il nasismo stanno, anelanti alla riscossa, tutti gli scontenti, i rei, gli oppositori dei partiti locali dominanti o del governo, i gruppetti che non hanno forze sufficienti per affrontare le lotte elettorali; insomma il nasismo è la bandiera che copre tutta la merce avariata di ogni specie e natura!

Ed aggiungevamo che dovevasi tener conto, oltrechè del fanatismo della plebe, di codesti molteplici elementi per ridurre nella sua vera proporzione la pretesa agitazione siciliana, colossale gonfiatura di cui si è perduto, dopo appena pochi giorni, il ricordo e che ha per un momento ingannato uomini, come Sonnino.

Oggi, a brevissima distanza, appare estremamente ridicola la preoccupazione di quei parlamentari, che invocarono, in nome della pace e della concordia del paese, un voto affermativo per l'elezione di Nasi. La rivoluzione non venne, e le candidature multiple non germogliarono neppure,

malgrado gli sforzi erculei dei pochi fanatici, che misero a disposizione dei gruppi e gruppetti politici lo straccio nasiano. Si vide che questo non aveva, no, la virtù di rincorare i combattenti, che anzi demoralizzava il campo e segnava la sconfitta prima di combattere, onde venne subito abbassato fra i fischi del colto e dell'inclita.

Rara avis, lo si fa ancora stentatamente sventolare sui campi nisseni: ma, poveretto, sarà fatalmente destinato a ridursi in brandelli, per via, ed a sparire, prima di esporsi al fuoco della battaglia.

Il fatto incruento non avrà conseguenze dannose per nessuno, ma non tralascia per questo di essere sintomatico ed illustrativo, come sintomatica ed illustrativa è la fiera protesta dell'amica Ora di Palermo.

È il caso di dire: *Il viatico, in casa d'altri è processione e festa!* Finchè Nasi mantiene vacante il collegio politico di Trapani, finchè limita la sua azione elettorale nel recinto di questa invitta città, finchè determina il danno e la rovina del suo solo paese, nessuno che non sia trapanese, se ne preoccupi e se ne dolga; ma se egli vuole invadere il campo altrui ed ingerirsi negli affari politici degli altri collegi, allora l'affare cambia aspetto! Nasi, dice l'Ora tra le righe dell'articolo, domandi parate, banchetti e giudizi benevoli, e noi siamo pronti a darglieli; sono cose che costano poco o nulla! — Ma se pretende di uscire dai suoi domini trapanesi e creare imbarazzi e danni negli altri collegi, oh allora sarà il caso di richiamarlo al dovere e metterlo a posto.

Il ragionamento è logico e stringente. A nessuno può importare che Nasi finisca di rovinare Trapani; ma nessuno potrà per mettere che egli si intrametta negli affari fuori della sua casa e danneggi gli interessi e la reputazione degli altri.

Il viatico resti... in casa altrui!

Il caso, adunque, di Caltanissetta è veramente tipico: esso mette in piena luce l'essenza vera del nasismo ed il conto in cui esso è tenuto. Appena in quella città fu ventilata una candidatura nasiana contro l'on. Testasecca, deputato per sette legislature, e che a Nasi aveva dato prova di benevolenza, essendo stato fra i pochissimi siciliani a votare per la di lui convalida, *la parte eletta della città e del collegio*, come dice l'Ora, insorse e l'on. Testasecca, che era desideroso di tornare a vita privata, *sentì il dovere* di non abbandonare il campo, e di restare al suo posto, in difesa del buon nome e degli interessi del suo paese, gravemente minacciati dalla candidatura nasiana. E in quest'opera patriottica egli ebbe subito con se l'appoggio della maggioranza del collegio.

L'Ora ha dovuto oggi amaramente riconoscere che la bandiera nasiana è uno straccio che serve di sostegno a tutte le *piccole miserie locali* e che la gratitudine non è il forte del nasismo, il quale, pronto come è, a ricorrere a qualunque mezzo fino a sobillare la plebaglia e a minacciare imagi-

narie rivolte, non potrebbe arrestarsi dinanzi a simili scrupoli.

Comprendiamo gli sforzi messi in opera per conseguire dei successi elettorali, perchè ormai le chiassate di piazza, gli spettacoli coreografici gratuiti, i grossi paroloni non hanno più presa, ma, pur troppo, i successi elettorali in diversi collegi non arriveranno mai, che anzi cominciano le proteste e le proteste vibrano.

Noi dai maggiori giornali di Palermo, *così teneri ed entusiasti della causa nasiana*, vorremmo solo sapere perchè essi insorgono quando Nasi vuole estendere fuori di Trapani la sua azione elettorale, anzichè aiutarlo anche con questo valido mezzo, nell'impresa che essi riconoscono legittima di rientrare a Montecitorio, e lo acclamano, invece, quando limita la sua azione dentro i confini della sua Trapani.

Precisamente, *il viatico in casa d'altri....*

Le risorse... della disperazione

Eresie e menzogne

Alla vigilia della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo, la *Gazzetta del Popolo* ha creduto di pubblicare un numero straordinario, pieno di livore e riboccante di castronerie, quali fin'oggi non se ne erano mai udite nel paese di Nasi!

Quando si ha la disinvoltura di affermare che il peculato, per cui fu condannato l'ex Ministro, *non è quello previsto dal Codice Penale* (sic); quando si finge di ignorare che il nostro Codice punisce il peculato, oltre che con la pena della reclusione, anche con la *interdizione perpetua o temporanea*, a secondo la gravità di esso: quando si osa di sostenere che la sentenza della Corte di Messina costituisca *giudicato* e che abbia deciso definitivamente la questione della eleggibilità politica di Nasi, anche in base alla nuova legge, e si aggiunge che se la sentenza di Palermo fosse difforme, ne sorgerebbe un *confitto...* (proprio così!) da essere risoluto dalla Casazione (!); quando si arriva a stampare che *Nasi solo per avere scontato la pena rimane riabilitato ipso iure et ipso facto*, negando ogni valore all'istituto della riabilitazione; quando si ha l'audacia di far credere che l'odierna sentenza della Corte d'Appello di Palermo non sia informata ai più rigorosi principii di diritto, ma ispirata a sentimento di odio e di persecuzione; quando queste ed altre simili eresie si ha l'impudenza di affastellare e divulgare, noi ben abbiamo il diritto di gridar forte che si mentisce e che tutta questa gazzarra non è altro che la continuazione di un'opera indegna di mistificazione, con scopo ben chiaro e ben definito.

È lo scopo è semplicissimo: quello di creare artificiosamente, in mezzo alla folla ignorante, l'opinione che la ragione e il diritto stanno dalla parte di Nasi e che le sentenze contrarie dei magistrati non sono il frutto di convinzioni oneste e della necessaria applicazione della legge, ma il frutto della politica; onde egli non sarebbe più un condannato per il delitto di peculato, il quale produce pene ed incapacità speciali, ma semplicemente una vittima della persecuzione governativa contro cui il popolo trapanese ha il dovere di insorgere, continuando a votare eternamente per il *perseguitato* e sacrificando ogni suo interesse!!!

Ora creare artificiosamente nel pubblico grosso ed analfabeta opinioni e correnti perfettamente false ed erronee, elevare a sistema la menzogna e la mistificazione, conoscere la verità ed alterarla consapevolmente, a bassi fini personali ed elettorali, abusare della buona fede del popolo per ingannarlo sfacciatamente, ogni giorno ed ogni ora, è opera così indegna e così delittuosa, che solo la tristezza dei tempi e la miseria degli uomini possono lasciare impunemente passare, ma che la storia, un giorno, bollerà come il più alto tradimento consumato ai danni di questo povero paese.

LA SENTENZA DE LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Nasi, in base alla nuova Legge, non può essere più nè elettore, nè eleggibile

La Commissione Provinciale Elettorale di Trapani ha fatto rigorosamente il suo dovere

Ci sono giudici a Palermo

La Corte d'Appello di Palermo con una sentenza sobria, chiara e precisa, ha pienamente confermato la decisione della Commissione Provinciale Elettorale, che cancellò Nasi dalle nuove liste politiche del 1913.

Il ricatto che si è tentato sfacciatamente e con ogni mezzo contro la magistratura non è riuscito.

Di fronte all'evidenza della legge, per rivestire di apparenza legale i mezzi teppistici messi in opera, si sono escogitati argomenti come questi: Il peculato di Nasi non è quello previsto dal codice comune, ma un peculato speciale, sui generis; l'uomo che fu colpito da quella condanna è un uomo di specie superiore a tutti gli altri. E da queste premesse si è tirata una conseguenza: la legge elettorale può colpire i peculatori comuni e i peculatori ordinari, ma non può colpire Nasi che dall'Alta Corte fu posto in una sfera superiore, al di sopra cioè della legge comune.

È la teoria del privilegio che si vorrebbe democraticamente applicare anche nel campo della delinquenza.

La Corte d'Appello di Palermo ha proclamato invece che il fatto che la condanna sia venuta dall'Alta Corte non sottrae il condannato agli effetti della legge comune e che questa è evidentissima per Nasi, come lo è stata per tutti gli altri milioni di elettori ai quali è stata applicata.

Gli adoratori del Nume ne saranno scandalizzati e grideranno alle turbe attonite alla nuova persecuzione.

Nuovo fiato sarà dato alle trombe e nuove attese s'involveranno dal nostro buon popolo. Ma da esse non potranno venire che nuove e più gravi delusioni. La Cassazione di Roma, lo affermiamo fin da ora, non potrà che fare plauso completo alla sentenza di Palermo che è poggiata, come su basi granitiche, su principii che la stessa Cassazione ha altre volte solennemente proclamato in casi identici.

Tutti coloro che in Trapani hanno tenuto bordone a Nasi, pure sapendo e dicendo che egli è un fallito che nella sua rovina cerca di trarre amici e parenti, dovrebbero in questo momento pesare la grave responsabilità che hanno assunto e quella ancora più grave che assumerebbero persistendo in una via senza uscita.

IL TESTO DELLA SENTENZA

(Omissis)

IN DIRITTO

L'art. 113 si riferisce a tutti i condannati, qualunque sia l'epoca della condanna.

Venendo all'esame del reclamo proposto dal Sig. Serretta, osserva la Corte che anzitutto è necessario determinare se a tutti i condannati per i titoli dei reati indicati al N. 7 art. 113 della vigente legge elettorale politica, 30 giugno 1912 N. 666 (fra i quali titoli di reato è compreso anche il peculato) si riferisce tale disposizione di legge, o se essa riguarda solo coloro, che siano

condannati dopo l'attuazione della legge. A tale riguardo osserva la Corte che la generica espressione di *condannati* nei delitti indicati dal N. 7 del detto articolo, non seguita da alcuna espressione, che possa fare escludere coloro che siano stati condannati anteriormente all'attuazione della legge, fa ritenere che il legislatore non abbia voluto stabilire alcuna limitazione a quella disposizione di legge.

Come in seguito si vedrà più diffusamente, il fine a cui tendono le disposizioni dell'articolo 113 è quello di escludere dall'elettorato e dall'eleggibilità, le persone che il legislatore non crede capaci o degne dell'esercizio di quei diritti; e ciò non per infliggere alle stesse una pena, ma solo per eliminare per ragioni d'interesse pubblico gli incapaci e gli indegni dalla formazione del corpo elettorale, e per escluderle dall'eleggibilità.

Come per gli interdetti o per gli inabilitati, di cui è cenno nel N. 1 dell'articolo, è indifferente l'interdizione o l'inabilitazione risalga ad epoca anteriore o posteriore all'attuazione della legge purchè lo stato d'interdizione o di inabilitazione sussista, quando dovrà determinarsi la detta capacità; e come lo stesso avviene per i ricoverati di ospizi di beneficenza di cui è cenno nel N. 3: così per l'indegnità derivante dalle condanne di cui è cenno ai numeri successivi del detto articolo è indifferente l'epoca nella quale le condanne siano state pronunziate purchè lo stato d'indegnità previsto dalla legge, sussista ancora all'epoca in cui dovrà determinarsi la capacità.

Quale stato d'indegnità nei casi previsti dal N. 7 del detto articolo deriva solo dal titolo del reato, per quale fu pronunziata la condanna e dura fino a quando il condannato non abbia ottenuto la riabilitazione, giusta quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

Il n. 8 dell'art. 113 è tassativo

Esclude infine in modo assoluto la possibilità della limitazione sostenuta dal reclamante al disposto del N. 7 dell'art. 113 la disposizione del N. 8 dello stesso articolo che sancendo l'incapacità del condannato per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono a quelle indicate nel numero precedente, dimostra che l'incapacità, o per meglio dire l'indegnità, possa derivare anche da condanne avvenute prima dell'attuazione della legge.

La inapplicabilità dell'art. 41 delle disposizioni transitorie pel Codice Penale.

Aggiunge inoltre il reclamante che la disposizione del N. 8 dell'art. 113 sia una semplice norma di coordinamento legislativo, e che le disposizioni della nuova legge elettorale riguardanti l'incapacità possano essere applicabili a coloro, che erano stati condannati in vigenza delle cessate legislazioni solo quando siano ad esse più favorevoli di quelle stabilite nelle passate leggi, giusta quanto è disposto

dall'art. 41 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice Penale.

Mentre adunque il N. 8 dell'art. 113 include espressamente fra gli incapaci e gli indegni "i condannati per delitti, che secondo le cessate legislazioni corrispondono a delitti contemplati nel numero precedente", il reclamante vorrebbe escludere dall'applicazione di tale disposizione di legge i condannati, in rispetto ai quali le disposizioni della nuova legge siano meno favorevoli di quelle delle leggi precedenti. Al che resiste in modo indiscutibile la esplicita espressione usata dalle leggi. E' poi superfluo osservare che la norma transitoria, invocata dal reclamante, riguarda solo l'applicabilità o meno delle disposizioni del Codice penale. "rispetto all'interdizione dei pubblici uffici, alla sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte e ad ogni altra incapacità come pena o come effetto penale", alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori; mentre nella specie si è in presenza di una esplicita disposizione nella nuova legge elettorale, il cui contenuto non lascia dubbi di sorta.

Sul preteso dritto quesito

Il reclamante afferma inoltre che la disposizione del N. 8 dell'art. 113 possa essere applicata solo ai condannati, che non abbiano riacquisito il diritto elettorale prima dell'attuazione della nuova legge, e non mai a coloro che, avendo riacquisito tale dritto in vigenza della legge precedente, abbiano un diritto quesito a continuare ad avere tale capacità anche in vigenza della nuova legge.

A parte però che anche questa costituirebbe una aggiunta al contenuto di quella disposizione di legge, è da osservare che lo assunto del reclamante tende a porre la questione dal punto di vista della retroattività o meno della nuova legge elettorale e della sussistenza di un diritto quesito dal Nasi anteriormente all'emanazione della stessa, all'elettorato e alla eleggibilità; quale dritto dovrebbe secondo il detto assunto, essere rispettato anche in vigenza della nuova legge.

Non si tratta di retroattività o meno

La questione però esaminata dalla Corte non riguarda in alcun modo la retroattività o meno del disposto del N. 7 dell'art. 113: essa non tende a determinare se l'incapacità stabilita dalla legge si applica o meno a rapporti anteriori alla emanazione della legge stessa, ma mira solo a chiarire la portata di una norma stabilita dalla nuova legge per l'indegnità all'esercizio di quel dritto, nel periodo posteriore all'emanazione della legge stessa, in conseguenza dei fatti, che, pur potendo essere avvenuti anteriormente all'emanazione della legge sono però dalla stessa considerati come produttivi di quella indegnità, nel periodo, nel quale avrà vigore la detta legge.

L'art. 113 non ha carattere penale

L'opponente, per cercare di porre la questione del punto di vista della retroattività della

disposizione afferma che l'art. 113 di quella legge abbia carattere penale, e ne desume che la nuova pena non possa essere aggiunta a quella inflitta dalla sentenza emessa in vigenza della legge precedente.

La premessa però sulla quale fonda tale ragionamento è assolutamente inesatta. L'art. 113 della legge elettorale politica, determina le categorie di persone che, o per lo stato di mente o per le condizioni giuridiche e morali, o per le condanne riportate non possono comprendersi fra gli elettori o fra gli eleggibili.

È questa, come si è detto una disposizione di carattere pubblico diretta allo scopo di escludere dallo esercizio di quei diritti coloro che il legislatore non ha creduto capaci o degni dello esercizio degli stessi: disposizione questa che forma quindi parte di quelle stabilite dalla legge per determinare la costituzione della rappresentanza nazionale, cui è conferito il più alto dei poteri dello Stato.

Non stabilisce dunque la legge elettorale all'art. 113 la perdita dell'elettorato e della eleggibilità per punire coloro, ai quali essa nega tale diritto, ma solo per far sì che il corpo elettorale e che gli eleggibili siano tali da potersi ritenere capaci e degni di esercitare quelle alte funzioni.

Nè giova opporre che l'incapacità all'elettorato e l'ineleggibilità sono pure per l'art. 20 del vigente codice penale delle conseguenze dell'interdizione dei pubblici uffici; perchè il fatto che quella incapacità rientri in tale pena, che viene inflitta dal magistrato nei casi della legge prevista non implica la conseguenza che anche le incapacità stabilite dall'art. 113 della legge elettorale per i condannati siano sancite allo scopo d'infliggere ad essi una pena.

E non giova neppure al reclamante il richiamo che egli fa delle disposizioni degli articoli 115, 118, 119 e 128 della legge elettorale, nelle quali, alle pene stabilite per i reati negli stessi indicati è aggiunta la temporanea interdizione o la sospensione del dritto elettorale.

Invero in questi casi trattasi evidentemente di pene, che la legge espressamente stabilisce per determinati fatti delittuosi o contravvenzionali; mentre invece nella disposizione generale dell'art. 113 si comprendono gli incapaci o indegni dell'esercizio del diritto elettorale per interdizione, inabilitazione, fallimento, per condizioni specifiche derivanti dallo stato in cui si trovano coloro che sono ricoverati in ospizi ecc., ed infine per effetto di condanne.

È assurdo supporre che la legge elettorale la quale ha il fine pubblico di regolare l'elettorato e l'eleggibilità e il modo nel quale si attuano questi diritti per la costituzione della rappresentanza nazionale, non miri nella disposizione del detto articolo a determinare le condizioni di incapacità e d'indegnità all'esercizio di tali dritti da parte dei condannati; ma tende invece a stabilire una pena per individui che sono stati già condannati dal magistrato per fatti considerati come reati da altre leggi che deter-

minano specificatamente quali siano le pene da infliggersi a coloro che se ne rendono colpevoli.

Non giova infine all'assunto del reclamante l'argomento che egli vorrebbe desumere dalla intitolazione del titolo V della nuova legge elettorale, perchè nella detta intitolazione si parli di "disposizioni generali e penali", e le disposizioni aventi carattere penale contenute in quel titolo sono quelle comprese negli articoli 114 e seguenti, che prevedono fatti delittuosi e contravvenzionali e stabiliscono le relative pene. Le sole disposizioni, che secondo la intitolazione del titolo, possono essere considerate come "disposizioni generali", sono quelle appunto contenute nell'art. 113.

Mancano adunque di qualsiasi fondamento giuridico tutti gli argomenti che, in sostegno della sua tesi, il reclamante crede di potere desumere dal principio della irretroattività delle disposizioni penali e di quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, e dal principio nulla poena sine lege.

La causa sottoposta alla Corte di Appello di Messina era completamente diversa.


Questa dimostrazione dispensa la Corte dall'esame delle questioni sollevate dal reclamante in riguardo al riacquisto da parte del Nasi della capacità elettorale in vigenza della passata legge elettorale politica del 28 marzo 1895 N. 83, ed in riguardo all'esistenza o meno di una cosa giudicata, opponibile nell'attuale controversia, sul punto di doversi ritenere, che, per quella legge, la condanna per peculato non fosse compresa fra quelle produttive d'incapacità elettorale per il titolo del reato, per quale furono pronunziate.

Se fosse necessario di venire all'esame di questi assunti del reclamante la questione dovrebbe *ex-novo* essere esaminata perchè la sentenza della Corte d'Appello di Messina non potrebbe costituire cosa giudicata in questa controversia, avendo provvisto sopra un reclamo proposto avverso l'iscrizione del Nasi nella lista amministrativa dei Comuni di Monte San Giuliano in base alle disposizioni della legge comunale e provinciale del 21 maggio 1908 N. 269; mentre invece ora si tratta di reclamo avverso la cancellazione del Nasi dalla lista politica di Trapani avvenuta in vigenza della nuova legge elettorale politica 30 giugno 1912, N. 666.

Però, nella specie, non occorre di esaminare quella questione, perchè, essendosi dimostrato che non si tratti di disamina riguardante la retroattività della legge attuale ad un rapporto precedente, ma che si tratti solo della determinazione dei requisiti per l'esistenza della capacità elettorale, in vigenza della nuova legge, non potrebbe dall'esistenza di tale capacità in vigenza di una legge anteriore espressamente abrogata da quella del 1912 (art. 133), desumersi la continuazione di tale capacità anche in vigenza della nuova legge, che ha sancito nuove disposizioni anche in riguardo alla incapacità elettorale derivante da fatti che

Dopo la sentenza della Corte di Palermo

I primi benefici del VEEDEE!



Nasi — Sento rumore... Qualcun si avvanza!

possono essere tanto anteriori che posteriori alla pubblicazione della stessa.

La iscrizione nelle liste precedenti non conferisce alcun diritto.

Escluso adunque che la capacità elettorale, che poteva aversi in vigenza della legge precedente, possa da per sé sola considerarsi come un diritto acquisito a continuare ad averla anche in vigenza della nuova legge, che stabilisce nuove disposizioni, resta solo a vedere se dalle disposizioni della nuova legge sorga o meno l'esistenza del diritto ad essere iscritto nella nuova lista pel fatto della iscrizione nelle liste precedenti, senza che sia sopravvenuto, dopo tale iscrizione, alcun fatto nuovo, dal quale possa desumersi la sopravvenuta incapacità di coloro, che vi fossero iscritti.

A tale riguardo è da osservare che avendo la nuova legge stabilito per l'elettorato requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge precedente ed avendo essa inaugurato un nuovo sistema elettorale, ha disposto la compilazione *ex novo* delle liste in base ai criteri stabiliti dalla stessa, senza disporre in alcun modo che in tale compilazione si debbano tenere presente le liste compilate secondo la legge precedente.

Quella da eseguirsi secondo la nuova legge non è una *revisione di liste precedenti*, ma è la *formazione di una nuova lista*.

Ciò è esplicitamente sancito dall'art. 132 della nuova legge, il quale dopo avere disposto che per la prima attuazione della legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali non solo non prescrive che le stesse siano fatte sulle basi di quelle precedenti, ma pone a base della formazione delle liste, gli elenchi di cui è cenno negli articoli 21 e 20 della legge.

E questi elenchi, pel detto articolo 20 non sono fatti in base alle liste precedenti, ma devono comprendere coloro che pel precedente articolo 19 hanno diritto alla iscrizione d'ufficio, la quale ha luogo per gl'individui che hanno i requisiti di legge e che risulta nei modi indicati nel detto articolo che abbiano residenza nel comune.

È infine superfluo rilevare che tale principio fu illustrato nella discussione parlamentare nella quale il Presidente del Consiglio, nella seduta del 15 maggio 1912, affermò fra altro che si sia dovuto adottare il principio di incaricare i comuni e le autorità indicate dalla legge di fare delle liste *ex-novo* non tenendo più conto delle liste attuali, che sono straordinariamente piene di errori, e nelle quali figurano *de' morti e delle persone che non hanno mai esistito*.

Le liste adunque che erano state compilate in vigenza della legge precedente non costituiscono base delle nuove e dal fatto dell'iscrizione nella prima non deriva il diritto alla nuova iscrizione.

Anche il peculato lieve produce la perdita perpetua del dritto elettorale.

Ciò dimostrato, resta ora a vedere:

1° se essendo stata inflitta al Nasi dalla sentenza dell'Alta Corte di Giustizia la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni quattro e mesi due, quale pena rientra nell'ipotesi prevista dal N. 6 dell'art. 113,

possa o meno a lui essere applicabile anche la disposizione, di cui al N. 7 del detto articolo;

2° se il fatto che la condanna del Nasi sia stata pronunciata dall'Alta Corte di Giustizia implichi (come crede il reclamante) la conseguenza che non possa dalla stessa derivare una incapacità all'elettorato per un periodo più lungo della durata dell'inflitta interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In riguardo alla prima questione sostiene il reclamante che nel caso previsto dal capoverso dell'art. 168 del codice penale nel quale al peculato si applica, come pena necessaria, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità elettorale debba ai sensi del N. 6 dell'art. 113 della legge elettorale essere circoscritta alla durata di tale interdizione temporanea, mentre invece, nei casi ordinari di peculato previsti dal testo dell'art. 168 codice penale e puniti anche con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, debba applicarsi la disposizione del N. 7 e del N. 5 dell'art. 113.

Anche questa affermazione però non è esatta, perchè il N. 7 dell'art. 113 non distingue fra il peculato previsto dal testo e quello previsto dal capoverso dell'art. 168 codice penale e dispone in termini generali la perdita della capacità elettorale in rispetto ai condannati per peculato, senza alcuna considerazione alla maggiore o minore gravità del delitto e alla qualità della pena inflitta.

Volere escludere dalle disposizioni del N. 7 dell'art. 113 le condanne pel peculato lieve, previsto dal capoverso dello art. 158 del codice penale, importerebbe creare una disposizione di legge diversa da quella sancita dal detto articolo il quale include genericamente, fra le condanne che producono l'incapacità elettorale, quelle per peculato, senza stabilire quella esclusione.

La pena della interdizione temporanea non esclude la ineleggibilità perpetua derivante dal titolo del reato.

Il fatto poi che la pena della interdizione temporanea dai pubblici uffici porterebbe pel N. 6 dell'art. 113 della legge elettorale e per l'art. 30 del

codice penale, l'incapacità allo elettorato e l'ineleggibilità pel periodo pel quale fu inflitta, non esclude che ciò non ostante pel titolo del reato, pel quale fu pronunciata quella condanna si debba in ogni caso ritenere l'incapacità elettorale del condannato pel peculato, fino a quando egli non ottenga la riabilitazione.

Il N. 5 e N. 6 del detto articolo riguardano l'incapacità derivante dalle pene inflitte dalla sentenza di condanna e si occupa tanto dell'interdizione perpetua che di quella temporanea dai pubblici uffici; il N. 7 invece, come già si è esposto indica le condanne che in considerazione dei titoli di reato, per i quali furono inflitte producono incapacità elettorale fino a quando i condannati non siano riabilitati.

La riabilitazione è necessaria per le condanne dei delitti dell'articolo 113, n. 7.

Ed è vano affermare, come fa il reclamante, che nella specie non possa parlarsi di riabilitazione per avere l'Alta Corte inflitto al Nasi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici i cui effetti cessano col decorso del tempo pel quale fu inflitta e senza che occorra alcuna riabilitazione; perchè la riabilitazione dovrebbe riguardare non la pena accessoria, ma la condanna pel delitto pel quale fu inflitta anche la pena principale restrittiva della libertà personale; quale condanna produce come già si è dimostrato l'incapacità elettorale pel titolo del reato pel quale fu pronunciata.

Per l'art. 100 del Codice Penale la riabilitazione occorre non solo per far cessare gli effetti dell'interdizione dai pubblici uffici; ma anche per far cessare "ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna", fra le quali incapacità è compresa quella elettorale per le condanne dei delitti indicati al N. 7 dell'art. 113 sopra cennati.

Pertanto, quantunque gli effetti della interdizione temporanea dai pubblici uffici cessino col decorso del tempo stabilito per la stessa, senza bisogno di riabilitazione, pure questa è necessaria per le condanne dei delitti indicati al N. 7 dell'art. 113 della detta legge per far cessare gli effetti

della incapacità elettorale derivante dal titolo del reato pel quale fu pronunciata la condanna.

Ciò del resto è testualmente disposto dall'ultima parte del detto articolo che esclude dalle sanzioni riguardanti l'incapacità i condannati riabilitati.

Queste considerazioni valgono anche a dimostrare come sia privo evidentemente di qualsiasi fondamento giuridico lo assunto formulato nell'ultima implorazione del reclamante in riguardo al non essere applicabile al Nasi la disposizione del N. 7 dell'art. 113 della nuova legge elettorale in base al combinato disposto del N. 6 e dell'ultimo capoverso dell'art. 113 medesimo.

Dappoichè, come si è visto se la riabilitazione non è necessaria per far cessare gli effetti dell'incapacità derivante dal N. 6 del detto articolo, lo è però al certo per far cessare quella derivante dal titolo del reato pel quale fu pronunciata la condanna alla pena principale e a quella accessoria.

Anche le sentenze dell'Alta Corte producono le incapacità stabilite dal dritto comune.

Infondato infine è pure l'altro assunto del reclamante col quale egli afferma che tenuto presente il carattere speciale della giurisdizione dell'Alta Corte che profferì nella specie la condanna, non possano sussistere incapacità diverse e più lunghe di quelle derivanti dalle pene inflitte dalla sentenza dalla stessa emanata.

Ciò equivale a dire che le condanne profferite dall'Alta Corte creino nei condannati una specie di *ius singulare*, pel quale non siano ad essi applicabili le incapacità stabilite dal dritto comune in conseguenza delle condanne per quei titoli di reato. Il che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge.

Il N. 7 dell'art. 113 parla di condannati dei delitti nello stesso previsti senza distinguere in alcun modo fra condannati di sentenze emesse da giudici speciali legalmente investiti di giurisdizione.

dersi dall'applicazione di questa disposizione di legge coloro che sono stati condannati dall'Alta Corte di Giustizia le cui sentenze non costituiscono titoli, che impediscono in rispetto di condannati l'applicazione della legge comune.

L'affermazione che dalla sentenza dell'Alta Corte derivi un ostacolo di cosa giudicata è l'effetto di una confusione.

È poi superfluo ripetere che quando il reclamante afferma che avendo l'Alta Corte inflitto al Nasi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possa a lui applicarsi una incapacità dell'elettorato più lunga di quella derivante dalla detta interdizione temporanea, egli confonde la pena dell'interdizione dai pubblici uffici (la quale implica l'incapacità elettorale perpetua e temporanea secondo che quella sia perpetua o temporanea) con l'incapacità stabilita, come si è già dimostrato, per ragioni di interesse pubblico dalla legge elettorale.

Ed è solo per tale confusione che la difesa del reclamante, nella pubblica discussione ha creduto di potere affermare che dalla sentenza dell'Alta Corte derivi un ostacolo di cosa giudicata, che escluda che il Nasi decorso il tempo stabilito dalla sentenza per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici possa essere considerato come incapace dell'elettorato e dalla eleggibilità per effetto di quella stessa condanna.

Da poichè considerando le disposizioni dell'art. 113 come una norma diretta alla esclusione per fini pubblici dall'elettorato e dall'eleggibilità di coloro che la legge ritiene indegni dall'esercizio di quei diritti, non possono gli effetti di questa disposizione di legge essere neutralizzati dal giudicato che per ragione di pena ha inflitto l'interdizione dei pubblici uffici, per più breve periodo.

Il dispositivo della sentenza.

Sotto ogni rapporto adunque il reclamo del Signor Serretta si presenta infondato e deve essere respinto.

Per questi motivi provvedendo sui due reclami proposti dal Sig. La Rosa Salvatore e dal Sig. Gioacchino Serretta avverso la deliberazione elettorale provinciale di Trapani del 4 Novembre 1912 che riunisce, dichiara inammissibile il reclamo di La Rosa e respinge quello del Serretta.

Così decisa in Palermo addì 28 luglio 1913 nella Camera di Consiglio della summen-tovata Corte.

Firmati: **F. Riccobono** — **C. Pitarì** — **Leopoldo De Gregorio**, estensore. — **F. Moschetto**, cancelliere.

SI VA IN CERCA... della rivoluzione in Trapani dopo la sentenza di Palermo. Competente mancia! Rivolgersi al corrispondente di Mammo Furficiani!

CRONACA DELLA SETTIMANA

Festeggiamenti di Ferragosto

CORSE, REGATE, FIERE e giochi d'artifici

L'aviatore DE DOMINICIS volerà sulla città, sul mare e sull'Erice

Malgrado le tasse enormi, sempre in aumento, che il Comune sprema continuamente dalle tasche dei contribuenti, non è stato possibile per parecchi anni fare con un po' di decoro quelle feste, così caratteristiche e tradizionali, del Ferragosto, che, attirando nella nostra città una grande folla di forestieri, arrecano non poco utile al commercio cittadino ed offrono alla cittadinanza giorni di svago e di godimento. Ed anche quest'anno il Ferragosto sarebbe passato semplicemente con un po' di musica e lo sparo di quattro mortaretti, se l'Unione Commerciale non avesse pensato a supplire alla deficienza dei nostri amministratori comunali e, nell'interesse del commercio e del popolo, non avesse deciso di rivolgersi ai cittadini per preparare delle feste degne di Trapani. E la cittadinanza ha risposto con slancio all'iniziativa dei commercianti, desiderosa com'è di veder restituito all'antica importanza il tradizionale « festino ».

Il comitato dell'Unione Commerciale, sorretto dall'opera autorevole e dal vivo interessamento dell'on. Antonio D'Alì, ha ottenuto dalle autorità governative il permesso per le corse di cavalli liberi lungo la via Giambattista Favarella, offrendo così ai borghigiani e al popolo giorni di svago e diletto. Oltre alle corse, avranno luogo giochi pirotecnici, regate a mare, la fiera in via Mancina, una fiera di beneficenza allo square della Marina, concerti musicali alla villa Margherita e alla Marina: le vie principali saranno illuminate straordinariamente a lampade elettriche ad arco. Quello che costituirà il clou delle feste saranno le evoluzioni aeronautiche che l'ardito e rinomato aviatore Armando De Dominicis compirà su Trapani, sul mare, sulle saline e sul Monte San Giuliano. Questi voli daranno una impronta veramente civile e moderna ai festeggiamenti e suscitano quelle sublimi emozioni che appena fuggevolmente destò l'audace Garros pochi mesi addietro.

Noi mandiamo, di vero cuore, un plauso al Comitato e vogliamo sperare che la Giunta Comunale coadiuvi e sussidi l'opera dei nostri commercianti così volenterosi e non assuma il contegno odiosissimo di ostacolarli, perchè alla fine essi non fanno che supplire alla inerzia di un'amministrazione, che non ha altro programma che quello di vessare i contribuenti e di saper trovare denari solo quando si tratta di festeggiamenti... politici.

A conferma dell'annuncio dato, e a rassicurare la cittadinanza che le corse di cavalli liberi avranno effettivamente luogo essendo stato consentito il permesso dalle autorità governative, ci piace riprodurre i telegrammi che dall'egregio On. Antonio D'Alì ha ricevuto il Presidente di questa Unione Commerciale:

« Roma 29 — Questo Ministero, informato Prefetto, non si oppone permesso corse qualora motivi seri non costringano mantenere divieto, purchè solido steccato e ordine perfetto tutelino incolumità pubblica. Firmato: D'Alì. »

« Roma 31 — Conferme che Ministero ha telegrafato Prefetto accordandogli facoltà concedere. Firmato: D'Alì. »

L'Unione Commerciale, grata del vivo e sollecito interessamento spiegato dall'illustre deputato per Alcamo, gli ha telegraficamente esternato i più sentiti ringraziamenti.

VESSAZIONI ED ANGHERIE

La matricola del focatico 1913

È stata pubblicata la matricola del focatico del 1913.

Nella compilazione di essa la Giunta Comunale invece di uniformarsi alle recentissime deliberazioni della Commissione comunale e provinciale del 1910-1911-1912, ritorna da capo con gli accertamenti originariamente pretesi, senza tenere alcun conto delle riduzioni costantemente operate dalle dette commissioni per le matricole precedenti.

Noi riconosciamo che di fronte ad un fatto nuovo, ad una causa cioè nuova di aumento del reddito di una famiglia, ha la Giunta il diritto di rincarare la dose. Ma quando questo non avviene, il non voler tenere alcun conto delle recentissime deliberazioni delle commissioni suona aperto dispregio verso le medesime, le quali dovrebbero provvedere alla loro dignità di fronte alla ribellione costante, sistematica che la Giunta proclama contro il loro operato.

Di fronte ai contribuenti poi questo

contegno della Giunta si riduce ad una vessazione angarica per quanto inutile. Angarica perchè si costringono i contribuenti a peregrinare anno per anno ed anche parecchie volte durante lo stesso anno, davanti le commissioni per ripetere le stesse cose, per esporre al pubblico le proprie miserie, ciò che costituisce una vera e propria *via crucis*, forse più dolorosa e pesante della tassa stessa. Il focatico da per se tassa odiosa, diventa addirittura insopportabile quando si applica con questi sistemi. Dopo parecchi anni di attuazione la tassa dovrebbe prendere il suo assetto, mentre il contribuente fa di necessità virtù e si rassegna. Ma la Giunta Comunale di Trapani si compiace di mantenere il contribuente sui carboni ardenti, rinnovandogli anno per anno lo spettro di una tassazione enorme.

In altre città questo contegno cinico provocherebbe ribellioni. In Trapani il contribuente si fa decorticare senza emettere neanche un lamento. È naturale però che i decorticati sono i più, e vi siano poi gli amici più fidati, ai quali si fanno trattamenti di favore.

Ma ritorneremo sull'argomento!

L'inaugurazione della linea diretta Napoli - Palermo - Trapani - Tripoli

Un telegramma dell'Unione Commerciale all'On. D'Alì

Giovedì 31 u. s. si è inaugurata la nuova linea postale diretta Napoli - Palermo - Trapani - Tripoli e il piroscafo proveniente da Napoli ha toccato il nostro porto ed ha proseguito direttamente per Tripoli.

Il fatto importantissimo forse sarà passato inosservato, poichè la nostra città ha perduto da un pezzo la visione dei suoi interessi e di altro non si occupa che di quisquiglie giuridiche sulla vecchia e nuova legge elettorale, con speciale riguardo al peculato e ai peculatori.

Materia oramai divenuta una vera... specialità trapanese.

Se fossimo stati in altri tempi chi sa quali e quanti sbandieramenti avremmo avuto e quanto sarebbe stata esaltata la potenza del Nume. Oggi, invece, avvi la congiura del silenzio e la parola d'ordine che viene dall'alto è quella di fare le finte di non accorgersi. Non accorgersene per non rilevare l'assenza completa di chi avrebbe il dovere di occuparsi degli interessi di Trapani. Non accorgersene, per non confessare che vi è qualcuno che tutela gli interessi di Trapani e ha diritto alla riconoscenza cittadina!

In mezzo a tanto cinismo è sorta però una voce forte e sincera. L'Unione Commerciale, che per essere in più diretto contatto col commercio cittadino, sa valutare meglio di ogni altro, le legittime aspirazioni ed i bisogni impellenti, ha inteso il dovere di dirigere all'On. Antonio D'Alì a Roma, il giorno stesso in cui Trapani vedeva realizzata la sua aspirazione, il seguente telegramma:

« Oggi che fervida aspirazione questo Sodalizio circa linea postale diretta Napoli - Palermo - Trapani - Tripoli e viceversa viene felicemente coronata, un pensiero grato del Consiglio Direttivo è per Vossignoria, che a suo tempo propugnò pratica Ministero.

« Il Presidente dell'U. C. »

Ed effettivamente all'interessamento dell'On. A. D'Alì si deve se Trapani non fu anche questa volta sacrificata nei suoi sacrosanti interessi.

Poichè il nostro apprezzamento potrebbe essere sospettato, ricordiamo quello che scrisse L'Araldo, organo della detta Unione, il primo giugno 1912: « Non mancarono gli ostacoli, come non mancò l'insipienza sfacciata dei critici; e si polemizzò colla stampa palermitana.

« Se vi fu l'interessamento della G. P. A. e della Camera di Commercio, nulla fu l'opera degli altri enti locali.

« Se autorità c'è a cui dobbiamo indelfesso appoggio nella questione in parola, è l'On. D'Alì, il quale ci piace additare alla riconoscenza cittadina. »

L'elogio è davvero meritato, poichè fin da quando, in seguito all'occupazione di Tripoli, da ogni parte d'Italia si reclamò l'istituzione di linee e di approdi e la Camera di Commercio e l'Unione Commerciale fecero sentire la voce degli interessi di Trapani, da ogni parte si tentò di sopraffarla sapendo la condizione disgraziata, di vero abbandono, in cui si trova la nostra città.

La Gazzetta Commerciale di Palermo allora protestò contro le pretese di Trapani e lo strepito fu tale che il progetto presentato dal Governo escluse Trapani dalla linea diretta. Fu soltanto la commissione parlamentare dei servizi marittimi, in seguito all'opera efficace dell'On. D'Alì, che apportò al progetto ministeriale la modifica in favore di Trapani, per quanto riguardava la linea diretta Napoli - Tripoli, insieme ad altre modifiche utilissime per le quali il nostro porto gode di 5 approdi settimanali.

Questi sono i fatti che nessuno spirito di parte può avere l'audacia di negare. Di ciò non si sono certamente accorti gli altri enti locali che, a dire dell'Araldo, nulla fecero e non si fecero neanche vivi.

Non se ne sarà neanche accorto il cosiddetto rappresentante politico di Trapani, assorto completamente nello studio degli interessi del mezzogiorno (escluso Trapani, s'intende) e che nelle ore di svago si degna, scendendo del suo alto soglio, di polemizzare spiritosamente con coloro che hanno il gran torto, dopo di essere stati da lui prodotti alla vita pubblica, di essere rimasti in basso, per non averlo voluto seguire nella sua ascensione... fino all'Alta Corte, non che quello di occuparsi delle cose di Trapani. — Come? esclamerebbe egli leggendo il telegramma dell'Unione Commerciale diretto all'On. D'Alì — In Trapani c'è qualcuno all'infuori di me che ha diritto alla riconoscenza cittadina? Queste bestemmie nel mio regno vanno punite colla forza! Nessuno meglio di me a servirlo Trapani, facendola passare alla storia indissolubilmente legata al più bel titolo... del codice penale!!!

Meritata Onorificenza

Apprendiamo, con vivissimo compiacimento, che con recente decreto il Cav. Avv. Giuseppe Lampiasi è stato insignito della *Commenda* per gli importanti servizi resi alla città di Salemi durante un trentennio di sindacatura.

Noi, che in ogni tempo abbiamo apprezzato le eminenti qualità del cittadino e del gentiluomo, che al grande amore per la sua città natale e per la cosa pubblica sacrificò la sua professione, tutta la sua vita operosa e tutte le risorse del suo ingegno e del suo cuore, mandiamo le più sincere congratulazioni, eco del plauso della nostra nostra cittadinanza, legata al nome della famiglia Lampiasi, da antichi vincoli di simpatia e di graditudine.

Crisantemi

A sedici anni, nell'età in cui l'anima brama più ardentemente la vita, la quale apparisce come un sogno d'illusioni dorate, e agli occhi del pensiero comincia a delinearsi il fantasma della felicità, dopo breve e penosa malattia, placidamente si spegneva, senza un lamento, senza un rimpianto, la buona, la virtuosa, l'amabile signorina Rosalia Maltese del fu Dottor Cav. Paolo.

Quale tenero fiorellino, che piega il capo stanco sullo stelo, prima ancora di avere emanato l'intero suo profumo, Ella volò in cielo a godere il premio delle sue virtù, prima che i dolori della vita avessero osato sfiorare la sua anima candida.

Noi chiniamo la fronte sulla cara fossa con un senso di profondo smarrimento, d'indivisa amarezza nell'animo, senza avere il coraggio di pronunziare una parola di conforto, che troppo grande è l'ambascia della famiglia derelitta, e, compagni nel dolore muto e profondo, spargiamo fiori sulla tomba della cara Estinta. Possano le manifestazioni sincere dell'intera cittadinanza lenire in parte l'immenso cordoglio di parenti afflitti e straziati da tanta perdita!

E tu, o Rosalia, che sempre rivivrai nel ricordo e nell'affetto di quanti ti ebbero cara, fa che il Tuo spirito alato scenda per un istante a tergere le lacrime dei Tuoi inconsolabili genitori, e prega Dio che ridoni ad altri pace e conforto!

Salemi 25 Luglio 1913.

Prof. Antonio Scalisi

Le manifestazioni spontanee di affetto, alle quali sono stato fatto segno nella dolorosa occasione della perdita della mia adorata figliuola, — Rosalia, — mi hanno profondamente commosso; e sento il dovere di ringraziare pubblicamente, anche a nome dei miei congiunti, il reverendo Clero, i soci del Nuovo Circolo e del Circolo — L'Avvenire — i soci di tutti gli altri sodalizzi, e tutti quegli amici che nella luttuosa ricorrenza vollero dare l'estremo tributo di affetto e di stima alla cara amata figlia, e rendermi meno amara l'immane sciagura della quale sono stato colpito.

A tutti la mia imperitura riconoscenza. Salemi 25 Luglio 1913

D. Paolo Maltese

La famiglia Ferrante ringrazia quanti presero parte alla cerimonia funebre della loro congiunta Vincenzina Montalbano, i rappresentanti delle scuole Elementari e l'egregio Provveditore agli studi.

Varietà

I programmi cinematografici che continuano a svolgersi sono oltremodo graditi ed interessanti: sono proiettati seralmente i più splendidi capolavori delle primarie case.

Tengono il cartello di *chantant* con felice successo Liana Soave, eccentrica; Lea Edelweiss, canzonettista e le sorelle Edelweiss, canto e danza. *Mimi Maggio*, il fine cantante napoletano, riesce sempre nuovo e gradissimo nel suo programma.

Altri importanti debutti sono annunciati per questa settimana e prossimamente debutterà la diva spagnola La Conchita Ledesma.

I GIOIELLI

Ogni sera il pubblico più scelto e le famiglie più distinte affollano l'elegante sala del Cinematografo Eden, alla Marina dove si proiettano le più belle e più interessanti *films*.

Stasera un vero gioiello dell'arte cinematografica sarà proiettata: *Gioielli*, dramma moderno commoventissimo, a colori e di lungo metraggio che ha ottenuto dovunque larghissimo successo.

L' Olimpia

L' Olimpia è un' altro ritrovo da Cinematografo in Piazza *Caour* che da qualche settimana richiama numerosissimo il pubblico per le interessantissime *films* che sono dei veri capolavori.

Le proiezioni assicurate con nuove macchine riescono chiare e limpide, bellissime sotto ogni rapporto.

Liberale Papa — Gerente responsabile

Trapani - Tip. Aurora F. Lombardo

Arruolamento

È aperto l'arruolamento ad agente di vigilanza nell'Amministrazione daziaria di Trapani con l'anno stipendio di L. 780 netto di ogni ritenuta — Gli aspiranti, di età maggiore, dovranno far pervenire all'Amministrazione suddetta entro il 15 Agosto 1913, la loro domanda corredata dei seguenti documenti di data recente.

Certificato di nascita, penale, di buona condotta, di cittadinanza italiana, di sana costituzione fisica.

Trapani, 1° Agosto 913

L'Amministrazione Daziaria

Gabinetto per le malattie d'Orecchio Naso e Gola

diretto dallo specialista

D. Longo F. Paolo

già della R. Università di Torino

Metodo speciale per la cura dell'*ozeno* (alito fetido), dei rumori subiettivi di orecchio e di qualsiasi deformità del naso. — *Elettrolitoterapia* — *galvanocauterica* — *endoscopia* — *fototerapia*.

Consultazioni tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, Corso Vittorio Emanuele, 150 palazzo conte Sieri-Pepoli.

Al Gabinetto è annessa una sezione speciale per la cura e guarigione dei *dolori reumatici cronici*.

Per tutte le vostre calzature adoperate soltanto la



GRAND PRIX - TORINO 1911

Senza acidi, si applica a tutte le Calzature, anche le più fine, come di Vernice, Chevreau, Glacé, ecc. senza scolorarle.

Non si scioglie nell'acqua, quindi, penetrando nel cuoio, rende le scarpe impermeabili.

Unicamente a base di cera finissima, dà un brillante insuperabile ed inalterabile, che resiste anche alla pioggia.

Contiene materia grassa sufficiente, per mantenere sempre morbida la calzatura. Si vende in tutti i colori.

La più economica, perchè basta applicarne una quantità minima.

Esclusiva vendita all'ingrosso e a dettaglio presso **GIORGIO COSTA Bazar 10 mila articoli Corso Vittorio Emanuele 22.**

